



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ufficio Circondariale Marittimo Cesenatico

Via del Porto n.14 – 054/780028

E-mail: uccesenatico@mit.gov.it – Internet: www.guardiacostiera.it/cesenatico

ORDINANZA N°18/2018

DISCIPLINA DEGLI ACCOSTI NEL PORTO DI CESENATICO

Il sottoscritto, T.V. (CP) Roberta DI DONNA, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Cesenatico

VISTA la Legge 5 giugno 1962, n.616 ed il D.P.R. 435/91 “Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare”, come emendato;

VISTO il Decreto legislativo 19 agosto 2005, n.196 recante “Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio ed informazione sul traffico navale” e s.m.i.;

VISTO il “Regolamento degli accosti e degli ormeggi nel porto canale di Cesenatico” approvato con Ordinanza n. 1/2017 in data 01/02/2017 di questo Ufficio Circondariale;

VISTA l’Ordinanza n° 25/2006 del 07/08/2006 recante il “Regolamento per le operazioni di rifornimento di combustibili liquidi ed oli lubrificanti alle navi ormeggiate nel porto di Cesenatico”;

VISTA l’Ordinanza n° 04/2009 del 25/02/2009 recante il regolamento per l’uso degli scali di alaggio presso il porto di Cesenatico;

VISTA l’Ordinanza di regolamentazione del traffico veicolare n° 57/2016 del 06/04/2016, sottoscritta a firma congiunta dal Comune di Cesenatico e dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico;

VISTE le Ordinanze n° 10/2014 e n° 11/2014, entrambe sottoscritte in data 11/04/2014, recanti il regolamento di traghettamento di persone tra sponda e sponda del canale da parte del traghetto “Mirko” e del traghetto “Giovanna D’Arco”;

VISTA la Deliberazione della giunta comunale n. 104 del giorno 23.04.2018 con la quale si definiscono le denominazioni e le destinazioni d’uso delle banchine del Porto Canale di Cesenatico;

VISTA l’Ordinanza n° 12/1983 del 14/03/83 recante il Regolamento del porto turistico “Onda Marina”;

VISTA la propria Ordinanza n. 30/2015, in data 15.07.2015, recante il “Piano gestione rifiuti portuali del porto di Cesenatico”;

RITENUTO necessario, ai fini della polizia portuale e della sicurezza della navigazione, disciplinare tempistiche e modalità con cui assegnare gli accosti delle navi e dei galleggianti nell’ambito del Circondario Marittimo (Porto Canale) nonché le formalità di presentazione della documentazione necessaria per l’assegnazione dell’accosto e le norme cui devono attenersi le unità ivi ormeggiate, nonché l’esigenza di regolarne la gestione, in funzione degli attuali spazi disponibili;

VISTI gli artt. 17, 62, 63, 65, 66, 68, e 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67 e 81 del relativo Regolamento di Esecuzione

ORDINA

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione e scopo dell’Ordinanza

La presente Ordinanza disciplina la navigazione, la sosta, l’ormeggio, i tempi e le modalità con cui vengono assegnati gli accosti delle unità nell’ambito del porto di Cesenatico (allegato 1), le formalità di

presentazione della documentazione necessaria per l'assegnazione dell'accosto e le norme cui devono attenersi le unità ivi ormeggiate.

Per porto si intende l'intero ambito ricompreso tra il ponte di Via Saffi - lato monte - e le ostruzioni - lato mare - identificative dell'imboccatura del porto contraddistinta dai fanali rosso (sinistra) e verde (destra), ivi compresi i moli foranei e la Vena Mazzarini, limitatamente al tratto compreso tra il porto canale ed il ponte mobile di Via A. Garibaldi, la vecchia darsena e l'approdo turistico, così come prescritto nel Decreto n. 58/99 emanato dal Compartimento Marittimo Rimini.

Per i fini di cui alla presente Ordinanza, è ricompresa nell'ambito portuale e, come tale, assoggettata alla medesima disciplina, anche la rada del porto di Cesenatico, così come definita in base all'Ordinanza n. 09/06 di questo Circomare.

Sono escluse dall'applicazione delle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza le unità da diporto destinate presso la darsena assentita in concessione al porto turistico "Onda Marina" i cui movimenti di ormeggio/disormeggio, nell'ambito dello specchio acqueo ricompreso nel suddetto approdo turistico, sono disciplinati da apposita regolamentazione approvata con separata ordinanza marittima.

Articolo 1.2 - Definizioni

Ai fini della presente Ordinanza valgono le seguenti definizioni:

Autorità Marittima: l'Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico;

Navi e galleggianti: le unità definite dall'articolo 136 del Codice della Navigazione;

Navi di linea: navi passeggeri o merci che effettuano scalo nel porto di Cesenatico con frequenza regolare e con itinerari prestabiliti ed adeguatamente pubblicizzati;

Unità da diporto: le unità così definite dal D.Lgs. n.171/2005 come novellato dal decreto legislativo 3 novembre 2017, n.229;

Unità in transito: unità provenienti da altri sorgitori e non di base stanziale nel porto di Cesenatico il cui ormeggio temporaneo può essere richiesto solo previo espletamento delle normali formalità di arrivo e verifica preventiva, da parte dell'Autorità Marittima, delle condizioni di sicurezza necessarie all'ingresso in porto ed al successivo ormeggio.

Sosta temporanea: accosto temporaneo di unità in transito (esente da formalità per le sole unità da pesca impegnate in operazioni commerciali/conferimento prodotto ittico/rifornimento provviste/bunkeraggio), previo *nullaosta* rilasciato dell'Autorità Marittima. Per le unità da diporto, il proprietario/conducente è tenuto a formalizzare apposita comunicazione (vds fac-simile in allegato 4) contenente i propri dati e recapiti garantendo, altresì, pronta reperibilità ed immediato intervento in caso di necessità per motivi di sicurezza.

Articolo 1.3 - Disposizioni di carattere generale

L'assegnazione e le modalità di accosto sia per le imbarcazioni stanziali che per quelle in transito presso le banchine del porto canale di Cesenatico saranno stabilite dal Comandante del Porto secondo le disposizioni della presente Ordinanza, a mente dell'articolo 62 del Codice della Navigazione e degli articoli 59 e ss. del relativo Regolamento di esecuzione.

E' facoltà della Autorità Marittima, ove ne ravvisi la priorità, la necessità o l'opportunità, tenuto conto della situazione degli ormeggi e della disponibilità di banchina, per eventuali esigenze di singole unità, in previsione di nuovi arrivi o di ogni altra circostanza attinente la sicurezza della navigazione e portuale, sospendere temporaneamente o derogare, con provvedimento discrezionale motivato, l'applicazione parziale della presente Ordinanza.

In caso di eventi di rilievo socio/turistico/culturale patrocinati dal Comune o altro Ente pubblico promotore, in ragione della natura del porto di Cesenatico, pienamente integrato all'interno del centro storico/turistico cittadino, congiuntamente con l'Amministrazione civica, l'Autorità marittima potrà valutare una difforme, purché temporanea, regolamentazione in deroga degli accosti presso le banchine ritenute di interesse ai fini dell'evento/manifestazione in questione, sulla base delle prioritarie esigenze di sicurezza portuale, tutela dell'ambiente e prevenzione di forme di inquinamento.

Le unità in entrata devono dare la precedenza a quelle in uscita, intendendosi per quest'ultime quelle che, apprestandosi a lasciare il porto, abbiano già mollato i cavi d'ormeggio.

I comandanti/conducenti delle unità in partenza o destinate a cambiare ormeggio, prima di lasciare la banchina, devono accertarsi che nello specchio acqueo interessato dalla manovra non siano presenti altre unità in transito. In caso contrario, le operazioni di disormeggio devono essere immediatamente sospese finché l'area interessata non sia completamente libera.

Articolo 2 Domanda di accosto

Il comandante, l'armatore o il conduttore dell'unità che intende approdare nel porto di Cesenatico deve presentare apposita domanda di accosto all'Ufficio Circondariale Marittimo, conforme al modello in **ALLEGATO 2** (traffico, diporto e pesca), in calce alla presente ordinanza, in regola con le vigenti disposizioni sul bollo.

La domanda deve essere presentata entro le 24 ore antecedenti la data di previsto arrivo. Le domande di accosto presentate oltre il suddetto termine saranno prese in considerazione compatibilmente alle esigenze del traffico e degli ormeggi già pianificati.

Gli ormeggi sono assegnati in base alla disponibilità degli spazi in banchina, in considerazione della movimentazione portuale. La sosta in banchina è consentita per lo svolgimento di operazioni commerciali nel rispetto dei contenuti (tempi e motivazioni) indicati nella domanda di accosto.

L'Autorità Marittima si riserva la facoltà di emanare specifici provvedimenti autorizzativi con le prescrizioni ritenute necessarie al mantenimento della sicurezza e dell'operatività in ambito portuale e con l'indicazione del punto di ormeggio.

In caso di eventuali spazi residui disponibili a seguito di avvenuto trasferimento di unità in altri porti o demolizioni di motopesca, le unità stanziali hanno la precedenza nell'assegnazione dell'ormeggio rispetto alla unità non stanziali; in caso di più unità stanziali, la precedenza va a quella che ha operato con continuità nel porto di Cesenatico per un tempo maggiore.

Le unità non stanziali, in ingresso per "transito" o per "soste temporanee" hanno l'obbligo di comunicare il loro arrivo via radio - CH 14 VHF - alla Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico, da effettuarsi almeno 1 ora prima dell'ingresso in porto, al fine di consentire all'Autorità Marittima la verifica della disponibilità di ormeggi. Restano salvi gli obblighi e gli adempimenti previsti per l'assolvimento delle formalità di arrivo/partenza come da norme in vigore (artt. 179 e segg. C.N.).

E' demandata all'Ufficio Circondariale Marittimo la fattibilità di autorizzare, su esplicita richiesta, ormeggi di "transito" nel caso in cui le condizioni meteorologiche siano proibitive o qualora altre cause di forza maggiore rendano difficoltosa l'uscita.

Considerata la presenza delle cd. Porte Vinciane, tutte le unità presenti nel porto di Cesenatico, o che intendano farvi ingresso, hanno l'obbligo di reperire sui canali consueti (avvisi ai naviganti) le corrette informazioni sull'orario di chiusura/apertura del dispositivo provvedendo al tempestivo rientro in porto entro l'orario stesso.

Le unità adibite a viaggi transfrontalieri dovranno osservare le disposizioni pertinenti in tema di "security", come da "ISPS Code" nel rigoroso rispetto delle discendenti regolamentazioni a carattere locale.

Articolo 2.1 - Esclusioni

Dagli obblighi di cui all'articolo 2 sono escluse:

- le motonavi trasporto passeggeri e le unità da pesca facenti base in questo sorgitore. Tali unità dovranno, comunque, comunicare il loro arrivo e chiedere, prima dell'ingresso in porto, il *nulla osta* alla sala operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico, tramite VHF Ch.14, che stabilirà, in caso di concomitante presenza di più unità, le modalità di ingresso, il tratto presso il quale accostare e l'eventuale ordine;
- le unità da diporto (non adibite ad uso commerciale) destinate all'ormeggio in uno degli approdi in concessione, salvi gli obblighi ricadenti sulle unità battenti bandiera extracomunitaria.

Articolo 2.2 - Accosto presso la Banchina Lavori

L'accosto delle unità da sottoporre ad interventi di allestimento e/o lavori vari o in attesa di accedere allo scalo di alaggio, potrà avvenire nei tratti di banchina a tale scopo destinati.

L'istanza (**allegato 2**) dovrà essere prodotta dall'interessato almeno 48 ore prima della data di arrivo (salvo casi di forza maggiore) all'Autorità Marittima, la quale rilascerà il relativo *nulla osta* stabilendo, di volta in volta, sulla base della disponibilità degli spazi ed in relazione all'ordine di presentazione delle istanze, le modalità ed i tempi in cui ormeggiare. In caso di movimentazione in ambito portuale ovvero per gli spostamenti delle unità già ormeggiate presso il porto di Cesenatico, il comandante, l'armatore o il conduttore dovrà formalizzare presso l'Autorità Marittima la comunicazione di cui in **allegato 3**.

In caso di concomitanza di istanze in numero superiore rispetto ai posti liberi, tenuto conto della disponibilità del momento nonché delle esigenze portuali, sarà stabilito dal Comandante del porto un turno di accosto dando, comunque, priorità ai casi di comprovata urgenza.

La permanenza delle unità presso la banchina a tal scopo destinata dovrà, comunque, durare per il tempo strettamente necessario all'esecuzione degli interventi programmati, di massima non superiore ai 20 giorni, prorogabili esclusivamente in caso di comprovate e circostanziate esigenze.

L'istanza d'accosto dovrà indicare dettagliatamente la tipologia di lavori da effettuare e l'impresa che li esegue (in caso di lavori eseguiti da ditte esterne ai cantieri navali/officine portuali operanti stabilmente in aree in concessione in ambito portuale, dovrà fornirsi evidenza degli estremi del documento di valutazione dei rischi e di sicurezza regolarmente sottoscritto unitamente alle comunicazioni di esercizio attività ex articolo 68 C.N.).

Articolo 2.3 - Disciplina zone di bunkeraggio

L'accosto delle unità che devono eseguire rifornimento di carburante presso gli impianti esistenti in ambito portuale dovrà avvenire nel rigoroso rispetto delle norme stabilite con specifiche e separate Ordinanze del Capo del Circondario Marittimo. La banchina antistante agli impianti dovrà esser prioritariamente dedicata all'ormeggio delle unità in rifornimento e, preferibilmente, non destinata ad altro ormeggio stanziale.

Articolo 3 Soste non operative

Le banchine del porto di Cesenatico (ad eccezione degli ambiti asserviti in concessione) sono destinate in via prioritaria alle unità operative e che effettuano un'attività lavorativa continuativa, pertanto, le soste non operative potranno essere autorizzate dall'Autorità Marittima nei limiti di specifiche e contestualizzate richieste. In ogni caso, per le unità inoperose ferme in banchina l'Autorità Marittima provvederà a formalizzare opportuna comunicazione al Comune per i discendenti profili di assoggettamento al pagamento del canone demaniale per occupazione di specchi acquei, così come da disposizioni vigenti. Durante le soste non operative, le unità dovranno garantire la rintracciabilità personale e/o telefonica di un membro dell'equipaggio che sia in grado, all'ordine e per ogni evenienza, di richiamare l'attenzione del comandante o di un suo preposto. Il nominativo deve essere comunicato all'Autorità Marittima assicurando, altresì, la tempestiva presenza a bordo di membri di equipaggio in numero idoneo e con le dovute qualifiche ritenute necessarie per intraprendere il mare in caso di emergenza nonché per garantire la pronta esecuzione di manovre in caso di pericolo e/o per ogni esigenza manifestata dall'Autorità Marittima. Presso le suddette banchine, pertanto, per prevalenti motivi di sicurezza portuale, è vietata la sosta di unità in disarmo, salvo provvedimenti di giustizia. Le unità che necessitano di periodi di disarmo dovranno essere alate e posizionate in area di cantiere o altra area in concessione o privata, da indicare nella domanda di disarmo.

Articolo 3.1 - Reperibilità degli equipaggi

Tutte le unità, al fine di essere sempre pronte a muovere su ordine dell'Autorità Marittima, devono produrre formale comunicazione contenente i domicili del personale di bordo reperibile ed i relativi recapiti di telefonia fissa e/o mobile.

Articolo 4 Ambiti sottratti all'accosto

Nel porto canale di Cesenatico è vietato l'accosto:

a) nei tratti di banchina:

- destinati alla manovra dei traghetti per metri 5 (lato monte e lato mare della concessione);
- in corrispondenza delle c.d. "Porte Vinciane" (per metri 5 lato monte e lato mare);
- antistanti gli impianti di distributori carburante marino in corrispondenza degli stalli delimitati con segnaletica orizzontale (strisce gialle). In tali tratti è consentito l'accosto solamente per il tempo necessario ad effettuare il bunkeraggio e con l'osservanza delle disposizioni di cui alle Ordinanze vigenti in materia;
- destinati ad altro scopo, senza la preventiva autorizzazione del Comandante del Porto;
- non espressamente richiamati dalla presente Ordinanza, ad eccezione dei mezzi nautici della Guardia Costiera, delle altre Forze di Polizia e dei mezzi di soccorso;

b) a tutte le unità, a qualunque titolo autorizzate all'ormeggio, oltre il termine stabilito nel relativo atto autorizzativo. La permanenza all'ormeggio, in tali casi, è consentita solo in caso di avverse condizioni meteomarine, tali da rendere non sicura la ripresa della navigazione.

Articolo 5

Divieti generali

Nel porto di Cesenatico, salvo eventuali autorizzazioni rilasciate dall'Autorità Marittima, vige il divieto di:

- effettuare sci nautico ed attività simili;
- procedere al recupero di oggetti sommersi, salvo immersione autorizzate di OTS;
- sparare razzi ed accendere fuochi;
- effettuare il lavaggio e/o lavori di manutenzione di automezzi;
- effettuare la balneazione;
- effettuare attività natatorie, veliche, di canoa/canottaggio e simili;
- effettuare attività per le quali è prevista la comunicazione di cui all'articolo 68 del C.N. in carenza di specifica autorizzazione rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Rimini;
- rimanere all'ancora all'interno del porto canale;
- navigare a vela, ad eccezione delle unità prive di motore ausiliario che potranno impiegare la propulsione velica per la manovra di entrata/uscita a condizione che possano transitare senza arrecare intralcio e/o pericolo al traffico portuale;
- mantenere l'apparecchiatura radar in funzione dopo l'ormeggio;
- eseguire riprese fotografiche, cinematografiche e rilievi di qualsiasi genere (a vista, geodetici, idrografici, ecc.), riguardanti i soli immobili militari, senza la preventiva autorizzazione;
- effettuare lavori di idropulitura;
- abbandonare rifiuti di qualunque genere lungo i moli e le aree portuali;
- effettuare manipolazione e/o lavaggio del pescato a ciglio banchina;
- sbarcare prodotto ittico al di fuori della banchina all'uopo destinata;
- lasciare attrezzature da pesca che possano creare intralcio all'ormeggio di altre unità;
- effettuare evoluzioni durante la navigazione portuale;
- lavare reti od altri attrezzi;
- depositare attrezzature da pesca, ad eccezione del loro temporaneo posizionamento in occasione delle operazioni di imbarco/sbarco;
- tenere cavi di ormeggio in bando in acqua od altre cime sporgenti;
- effettuare pesca con canna ad eccezione delle banchine, sia di levante che di ponente, comprese tra le cd. Porte Vinciane e le ostruzioni del porto in cui tale attività è tollerata;
- posizionare corpi morti, catenarie, cavi e catene di ormeggio al di fuori degli specchi acquei in concessione.

L'Autorità Marittima si riserva di rilasciare eventuali deroghe a quanto sopra disposto subordinatamente alla necessità di garantire in via prioritaria il mantenimento delle condizioni di sicurezza ed operatività del porto.

Articolo 6

Regole di navigazione in porto e comunicazioni radio

Tutte le unità in transito dotate di apparato radio VHF devono prestare ascolto sul canale 14 (12 in caso di elevato traffico) dalla e fino ad una distanza di 1 (uno) Nm dalle ostruzioni del porto canale.

Le predette unità hanno, altresì, l'obbligo di comunicare, in entrata ed in uscita dal porto di Cesenatico, alla sala operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo le loro movimentazioni in ambito portuale nonché, per le motonavi in transito, il numero dei passeggeri presenti a bordo.

Tutte le unità in transito devono procedere con la massima cautela a velocità di sicurezza necessaria per manovrare in maniera appropriata ed efficace ad evitare abbordi e poter essere arrestate entro una distanza adeguata alla circostanza ed alle condizioni del momento. La velocità non deve, comunque, essere superiore a 4 (quattro) nodi al fine di non creare moto ondoso che possa pregiudicare la sicurezza portuale e/o creare danni ad altre unità presenti in porto adottando tutte le misure previste dalla COLREG 72. All'interno del porto canale, è tassativamente vietato il sorpasso tra unità procedenti nello stesso senso di marcia.

Durante la sosta in porto tutte le unità devono ormeggiare in modo da non intralciare il transito, la manovra e le eventuali operazioni commerciali delle unità adiacenti, utilizzando cavi idonei (elastici ed in numero sufficiente) nonché con una quantità congrua di parabordi di tipo approvato allo scopo di evitare sinistri.

Articolo 7

Disciplina dei lavori a bordo

Non sono consentiti lavori di manutenzione a bordo delle unità ormeggiate presso le banchine operative del porto, salvo piccole ordinarie manutenzioni/interventi che non inficino l'efficienza dei servizi di sicurezza dell'unità e non siano incompatibili, neppure temporaneamente, con lo svolgimento delle operazioni commerciali, con le merci presenti a bordo e quelle depositate in banchina ed, in generale, con il mantenimento dello standard minimo di sicurezza della banchina/area portuale e con la tutela dell'ambiente marino. Le unità in allestimento o che necessitano di effettuare lavori di riparazione/manutenzione devono procedere esclusivamente presso la Banchina Lavori.

E' vietata la pitturazione delle murate esterne della nave. I lavori che prevedono l'uso della fiamma e/o apparecchi per la saldatura, sono soggetti al preventivo nulla osta dell'Autorità Marittima, ai sensi dell'articolo 46 del D.lgs. 272/99 previa presentazione di regolare istanza e nel rigoroso rispetto delle prescrizioni di sicurezza che, di volta in volta, saranno impartite.

Articolo 8

Predisposizione degli accosti in banchina

Alla luce della denominazione e contestuale destinazione delle banchine del porto canale di Cesenatico, come definite da Deliberazione di giunta Comunale 104 del 23.04.2018 in premessa richiamata, meglio evidenziate negli allegati prospetti facenti parte integrante della presente ordinanza, si dispone:

SETTORE "A" di LEVANTE (dalla bitta n. 73L alla bitta n. 81L)

- **Banchina Museo della Marineria di levante:** dalla bitta 73L alla bitta 81L.

Ormeaggio affiancato in banchina, anche in doppia fila, in relazione alle dimensioni delle unità, delle imbarcazioni del Museo della Marineria del Comune di Cesenatico.

- **Banchina Giuseppe Garibaldi** (dalla bitta 56L alla 73L) e **Banchina Ciceruacchio** (dalla bitta 50L alla 56L)

Ormeaggio di unità da pesca di piccolo e medio tonnellaggio munite di turbosoffiante o dedite alla mitilicoltura, affiancate alla banchina; è consentito l'ormeaggio in doppia fila solo nei tratti dove la larghezza del canale rende sicuro il transito nonché le manovre di ormeaggio/disormeaggio da parte delle altre unità.

E' vietato l'ormeaggio nel tratto di 5 metri (lato monte e lato mare) di banchina rispetto allo spazio asservito alla concessione del traghetto portuale ivi presente.

- **Banchina Anita Garibaldi:** dalla bitta 50L alla bitta 34L.

Ormeaggio di unità da pesca di piccolo e medio tonnellaggio munite di turbosoffiante o dedite alla mitilicoltura. Dalla bitta n. 34L alla bitta n. 37L è vietato l'ormeaggio in maniera permanente essendo la banchina asservita alle operazioni di bunkeraggio.

N.B. Dalla bitta 73L alla bitta 37L, compatibilmente con le prioritarie esigenze del settore pesca e previa condivisione favorevole del Comune di Cesenatico, è consentito l'ormeaggio temporaneo di unità trasporto passeggeri in occasione di manifestazioni turistico/ricreative o attività di ristorazione.

In tal caso, l'ormeaggio sarà autorizzato con apposito provvedimento rilasciato dall'Autorità Marittima che stabilirà, caso per caso, le dovute prescrizioni ed adempimenti.

SETTORE "A" di PONENTE (dalla bitta n. 113 P alla bitta n. 121 P)

- **Banchina Museo della Marineria di ponente:** dalla bitta n. 113P alla bitta n. 121P.

Ormeaggio affiancato in banchina, anche in doppia fila, in relazione alle dimensioni delle unità, delle imbarcazioni del Museo della Marineria del Comune di Cesenatico.

- **Banchina Marino Moretti:** dalla bitta n. 88P alla n. 113P.

Ormeaggio di unità da pesca di piccolo e medio tonnellaggio dotate di turbosoffiante o destinate alla mitilicoltura, ormeggiate affiancate alla banchina. È, altresì, consentito l'ormeaggio in doppia fila solo presso le banchine ove la larghezza del canale rende agevole e sicuro il transito nonché le manovre di ormeaggio/disormeaggio da parte delle altre unità;

Dalla bitta n. 90P alla n. 89P, in corrispondenza dello sperone, è vietato l'ormeaggio.

- **Banchina Vecchio Squero:** dalla bitta n. 80P alla bitta n. 88P.

Dalla bitta 83P alla bitta 88P, la banchina è asservita in concessione alla Cooperativa Casa del Pescatore e destinata all'ormeggio di piccole unità da diporto - secondo le prescrizioni indicate in licenza - mentre la restante porzione è nella piena disponibilità dell'Autorità Marittima per l'ormeggio temporaneo di piccoli mezzi di soccorso di forze cooperanti.

- **Banchina dei Pescatori:** dalla bitta n. 57P alla bitta n. 80P.

Ormeggio di unità da pesca dedite allo strascico e/o volante di medio e alto tonnellaggio. La banchina compresa tra le bitte 78P e 80P può essere temporaneamente destinata all'ormeggio di piccole unità che effettuano la vendita diretta del pescato, per il tempo strettamente necessario allo sbarco del prodotto.

In tale zona:

- ✓ l'ormeggio nel tratto di banchina in prossimità del traghetto MIRKO dovrà avvenire in maniera da non arrecare intralcio alla manovrabilità del traghetto stesso;
- ✓ è vietato l'ormeggio delle unità, ad eccezione di quelle che devono effettuare operazioni di bunkeraggio, presso la banchina antistante il distributore di carburante per un tratto di 16 metri;
- ✓ dalla bitta n. 68P alla bitta n. 73P, la banchina è destinata in via prioritaria alle operazioni di sbarco e movimentazione del prodotto ittico - compreso quello proveniente dagli allevamenti marini. In via subordinata, in concomitanza di operazioni di sbarco, le banchine comprese tra la bitta n. 54P e n. 55P e la bitta n. 61P alla n. 58P sono, altresì, asservite al conferimento del prodotto proveniente dagli impianti di mitilicoltura. In via residuale, una volta terminate le operazioni di sbarco, in banchina potranno trovare ormeggio anche le unità da pesca che, in ragione del loro pescaggio, non trovano diversa collocazione nel porto di Cesenatico.

SETTORE "B" di LEVANTE (dalla bitta n. 1L alla n. 33L)

- **Banchina Mazzarini Sud:** tratto compreso tra il canale portuale principale ed il ponte di Via A. Garibaldi - banchina lato città:
 - ✓ lungo i primi 10 metri, il tratto di banchina è interdetto all'accosto di qualsiasi unità;
 - ✓ nei successivi 80 metri, la banchina è destinata allo stazionamento delle unità da diporto, ormeggiate di punta, appartenenti ai soci del Circolo Nautico Mazzarini, titolare della relativa concessione demaniale marittima, secondo le prescrizioni indicate nella licenza di concessione, così disposte in base alla lunghezza delle unità: a) unità fino a mt 7: nei primi 15 metri a partire dal termine del tratto interdetto all'imboccatura della Vena Mazzarini; b) unità fino a mt 8: successivi 35 metri verso l'interno del Canale; c) unità fino a mt 8,5: ultimi 30 metri, fino al ponte di via A. Garibaldi.
- **Banchina Mazzarini Nord:** tratto compreso tra il canale ed il ponte di Via A. Garibaldi - banchina lato mare:
 - ✓ lungo i primi 12 metri, partendo dal canale, il tratto di banchina è interdetto all'accosto di qualsiasi unità;
 - ✓ i successivi 82 metri, fino al ponte di Via A. Garibaldi, le unità da diporto appartenenti ai soci del Circolo "Motovelico Flavio Benaglia", titolare della relativa concessione demaniale marittima, devono trovare ormeggio di punta (nel rispetto delle prescrizioni indicate nella licenza di concessione). In nessun caso potrà essere impegnato uno specchio acqueo di ampiezza superiore a mt. 8 lineari dal ciglio banchina.
Il tratto successivo al ponte di Via A. Garibaldi - banchine sia lato mare che lato città - è interdetto alla navigazione ed all'ormeggio di qualsiasi unità, sino alla messa in sicurezza di tale specchio acqueo da parte dell'Amministrazione Comunale.
- **Banchina Ad Novas:** dalla bitta 33L alla bitta 21L.
Ormeggio consentito alle unità da pesca/traffico/servizi speciali in transito, previa autorizzazione del Comandante del Porto, con condizioni meteomarine favorevoli o, comunque, tali da rendere sicuro l'ormeggio per stazionamenti temporanei.

Al fine di acquisire l'autorizzazione all'ormeggio temporaneo, gli interessati dovranno presentare all'Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico apposita istanza precisando il periodo e le motivazioni per le quali si richiede l'ormeggio (allegato 2 / allegato 3 esclusivamente in caso di movimentazione in ambito portuale da parte di unità stanziali).

Nel punto di intersezione del porto canale con la vena Mazzarini, l'ormeggio è limitato alle sole unità con pescaggio non superiore a 2 metri per presenza di un vecchio palancolato su fondale.

- **Banchina Leonardo da Vinci:** dalla bitta n. 21L alla bitta n. 12L.

I primi 10 metri di banchina a partire dalla bitta n. 21L sono destinati all'ormeggio del traghetto portuale "Giovanna d'Arco" e, pertanto, interdetti all'accosto di qualsiasi altra unità. Dalla bitta n. 20L alla n. 18L, la banchina è destinata, in via prioritaria, all'ormeggio di motonavi adibite al trasporto passeggeri in viaggi internazionali e, solo in caso di assenza di tale traffico, anche all'ormeggio di MM/NN trasporto passeggeri in traffico locale previa autorizzazione dell'Autorità Marittima.

- **Banchina Adriatico:** dalla bitta 1L alla bitta 12L.

Ormeggio temporaneo consentito alle unità da diporto in transito previa formalizzazione dell'istanza di accosto (allegato 2 - superiore alle 24 ore) o della comunicazione di sosta temporanea - formalizzabile anche vie brevi in caso di impedimento - (allegato 4 - inferiore alle 24 ore) in relazione al tempo di permanenza a banchina, e, subordinatamente, alle motonavi trasporto passeggeri per le sole operazioni commerciali, previo *nullaosta* dell'Autorità Marittima.

L'accosto in banchina è consentito in unica fila, limitatamente agli spazi disponibili, con condizioni meteomarine favorevoli e tali da rendere sicuro l'ormeggio.

Il comandante/conducente, nell'ormeggiare l'unità, dovrà adottare ogni cautela atta ad evitare urti accidentali alla banchina, in considerazione del moto ondoso provocato dalle imbarcazioni in entrata ed in uscita dal porto.

In caso di peggioramento delle condizioni del mare, il comandante/conducente delle unità ivi ormeggiate, oltre al rinforzo degli ormeggi, dovrà, in caso di necessità, spostare l'unità medesima in tratto di banchina più sicuro previo *nullaosta* dell'Autorità Marittima.

Limitatamente al periodo compreso tra il 1 giugno ed il 30 settembre, i comandanti delle motonavi trasporto passeggeri che intendano effettuare operazioni di imbarco/sbarco presso le suddette banchine per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni commerciali dovranno acquisire la preventiva autorizzazione all'accosto dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico ed attenersi alle prescrizioni impartite con apposita e separata Ordinanza.

In caso di improvviso peggioramento delle condizioni meteomarine, i proprietari/comandanti delle unità ormeggiate in tale tratto di banchina dovranno provvedere alla messa in sicurezza dell'unità ed, in caso di necessità, allo spostamento in aree più sicure e ridossate, informando tempestivamente l'Autorità Marittima. Qualora vengano formalizzate istanze intese ad ottenere l'autorizzazione al medesimo accosto in numero superiore alla disponibilità di posti, l'Autorità Marittima provvederà a stabilire i relativi turni in base all'ordine di presentazione delle domande ed alle esigenze contingenti.

SETTORE "B" di PONENTE (dalla bitta n. 1P alla n. 36P)

- **Banchina Lavori:** dalla bitta 23P alla bitta 36P, la banchina è così ripartita partendo dall'imboccatura:

✓ dalla bitta 23P alla bitta 29P, per mt. 60, è consentito l'accosto, previa autorizzazione del Comandante del Porto, in ormeggio affiancato alla banchina ed in unica fila, alle unità in allestimento, lavori di riparazione/manutenzione o, in caso di disponibilità di spazi, in attesa di accedere allo scalo di alaggio. In caso di concomitanza di domande in numero superiore agli spazi disponibili, l'Autorità Marittima stabilirà i turni ed i periodi in base alle eventuali emergenze di intervento;

✓ dalla bitta 29P alla bitta 30P accosto temporaneo, in unica fila, delle unità che devono procedere all'alaggio con gru semovente del rimessaggio ivi esistente. Le unità varate dovranno immediatamente essere spostate da quel tratto in modo tale da lasciare libera la banchina. Non è consentita la permanenza all'ormeggio di unità priva di presidio a bordo;

- ✓ dalla bitta 32P alla bitta 30P, banchina destinata alle unità in attesa di essere alate presso lo scalo a condizione che non costituiscano intralcio alle operazioni del cantiere previo accordo con il titolare dello scalo e ad avvenuta acquisizione dell'autorizzazione per l'alaggio rilasciata dall'Autorità Marittima;
- ✓ dalla bitta 33P alla bitta 35P è consentito l'ormeggio, previa autorizzazione dell'Autorità Marittima, di fianco alla banchina ed anche in doppia fila, alle unità in allestimento, lavori di riparazione/manutenzione o, in caso di disponibilità di spazi, in attesa di accedere allo scalo di alaggio;
- ✓ dalla bitta 35P alla bitta 36P, la banchina è riservata alle operazioni di alaggio/varo delle unità dei soci del Circolo Nautico Cesenatico. Non è consentita la permanenza all'ormeggio di alcuna unità.

Alle unità autorizzate all'ormeggio presso la Banchina Lavori è fatto assoluto divieto di utilizzare fiamme libere o quant'altro possa costituire origine di incendio, in assenza di apposito *nullaosta* rilasciato dall'Autorità Marittima.

- **Banchina Lalla:** dalla bitta 18P alla bitta 23P.
Ormeggio temporaneo consentito in unica fila alle unità che devono procedere all'alaggio con la gru semovente del rimessaggio esistente in quel tratto di banchina; le unità varate dovranno immediatamente lasciare libero il posto d'ormeggio. Non è consentita la permanenza all'ormeggio di unità in attesa di alaggio senza nessuna persona a bordo.
- **Banchina Spose dei Marinai:** dalla bitta 18P alla 13P è consentito l'accosto di fianco ed in un'unica fila alle unità da diporto in transito, limitatamente agli spazi disponibili ed in condizioni meteomarine favorevoli tali da rendere sicuro l'ormeggio, nel rispetto delle medesime prescrizioni impartite alle unità in accosto presso la Banchina Adriatico.
- **Banchina dei capanni:** dalla bitta 1P alla bitta 13P. Divieto di ormeggio ad ogni tipo di unità.

SETTORE "C" (Vecchia Darsena di ponente - dalla bitta n. 37P alla 57P)

- **Banchina Caduti del mare:** dalla bitta 57P alla bitta 54P.
Ormeggio di unità da pesca professionale, di fianco e su un'unica fila. In tale zona, qualora la banchina dovesse risultare libera, è consentito l'accosto delle unità adibite alla pesca professionale per sbarco/imbarco delle attrezzature da pesca, per il tempo strettamente necessario al compimento di tali operazioni, senza lasciare l'unità incustodita e previa acquisizione del previsto *nullaosta* da parte dell'Autorità Marittima.
- **Banchina darsena ovest e Banchina darsena sud:** dalla bitta 37P alla bitta 44P.
Ormeggio di punta delle unità da pesca di piccolo tonnello.
- **Banchina darsena est:** dalla bitta 44P alla bitta 54P.
L'accosto in banchina è così ripartito:
 - ✓ dalla bitta 44P alla bitta 50P, ormeggio di punta di unità da pesca di piccolo e medio tonnello; dalla bitta 50 alla bitta 54, ormeggio di punta delle motonavi trasporto passeggeri nonché imbarcazioni da diporto adibite ad uso commerciale ed effettivamente operative, stanziali nel porto di Cesenatico.

Per ottenere l'autorizzazione all'ormeggio temporaneo, gli interessati dovranno presentare alla locale Autorità Marittima apposita istanza indicando il periodo di ormeggio richiesto. Detta autorizzazione verrà rilasciata compatibilmente agli spazi disponibili, alle dimensioni dell'unità, nel rispetto dell'ordine di presentazione di altre eventuali istanze nonché in funzione di eventuali prioritarie esigenze.

L'accosto temporaneo nei tratti di banchina indicati è consentito esclusivamente a quelle unità aventi pescaggio e dimensioni tali da non costituire intralcio o pericolo per la navigazione portuale, tenuto conto del fondale esistente e dell'ampiezza delle banchine disponibili.

È interdetto l'ingresso nel Porto Canale di Cesenatico alle unità aventi dislocamento superiore a 160 tonn, e/o larghezza superiore a 8.5 mt fuori tutto in relazione alla portata massima del Travel Lift ubicato presso il bacino di alaggio del Cantiere navale "Marconi".

Le unità da diporto in transito potranno, altresì, ormeggiare, previo accordo con la relativa direzione e nel rispetto delle disposizioni contenute nel "Regolamento interno della Darsena" ed in quello relativo alla sua disciplina di dettaglio, all'interno dell'approdo turistico "Onda Marina" di Cesenatico, essendo riservato il 10% dei posti barca disponibili alle predette unità.

Le disposizioni della presente Ordinanza dovranno essere osservate, per quanto applicabili e compatibili, anche dai proprietari/possessori di unità di diporto stazionanti presso gli specchi acqueei dell'approdo turistico e di quelli in concessione a sodalizi nautici dell'ambito portuale di Cesenatico.

DARSENA NUOVA - APPRODO TURISTICO

Per l'approdo turistico "Onda Marina" di Cesenatico, assentito in concessione, si osservano le disposizioni contenute nel relativo "Regolamento di disciplina" e nel "Regolamento interno di Darsena", entrambi approvati e resi esecutivi con separate Ordinanze del Capo del Circondario Marittimo.

Articolo 9 Unità in rada

Le unità che effettuano traffico commerciale e che intendono sostare in rada per motivi o ragioni diverse dalle avverse condizioni meteorologiche, all'arrivo, fermo restando il rispetto dei dettami di cui all'Ordinanza 09/06 del Circondario Marittimo di Cesenatico, hanno l'obbligo di nominare un raccomandatario marittimo dopo le 24 h dall'arrivo o, immediatamente, in caso di avvio di operazioni commerciali dalla rada.

Durante la sosta alla fonda in rada, tutti i servizi della nave dovranno esser mantenuti in perfetta efficienza e la stessa dovrà essere in condizione di poter salpare e muovere in qualsiasi momento in caso di necessità e/o su richiesta dell'Autorità Marittima.

Articolo 10 Sinistri

L'unità che arreca danni alle opere e/o alle attrezzature esistenti nell'ambito portuale o ad altre unità, ovvero riporti avarie che lo costringano a fermarsi, deve darne immediato avviso all'Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico e rimanere a disposizione di questo per i provvedimenti e gli accertamenti ritenuti opportuni. Dovrà essere, altresì, data comunicazione alla Sala Operativa di ogni emergenza/situazione anomala che dovesse verificarsi a bordo che possa compromettere e/o pregiudicare la sicurezza della nave, della navigazione, della vita umana in mare e/o costituire pericolo per l'ambiente marino.

Detto obbligo è esteso a chiunque altro sia a conoscenza di una situazione di pericolo.

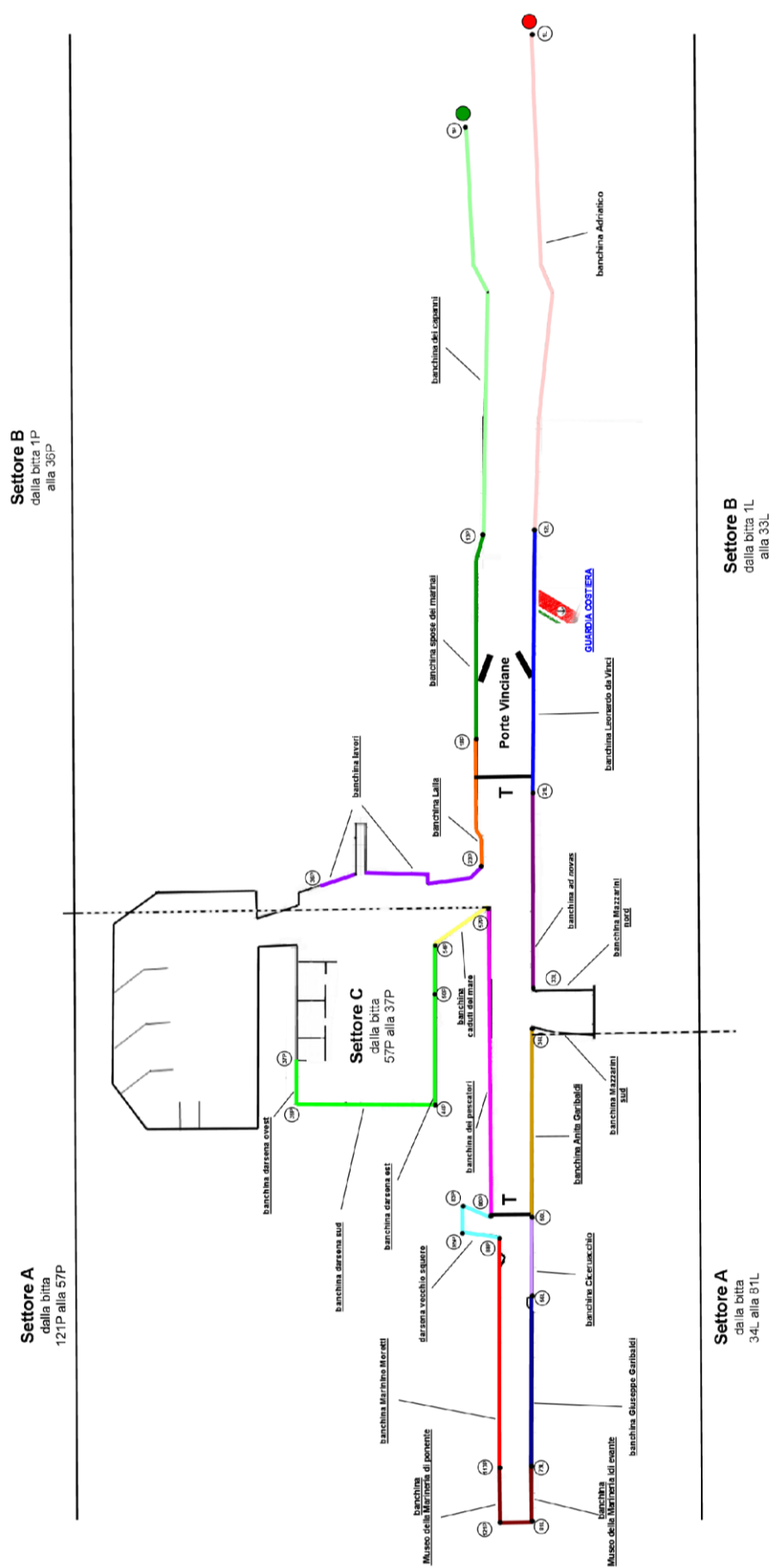
Articolo 11 Sanzioni

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a norma degli artt. 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e dell'art. 53 del D. Lgs. 171/2005 (come novellato dal Decreto legislativo 3 novembre 2017, n.229) se commesso con unità da diporto.

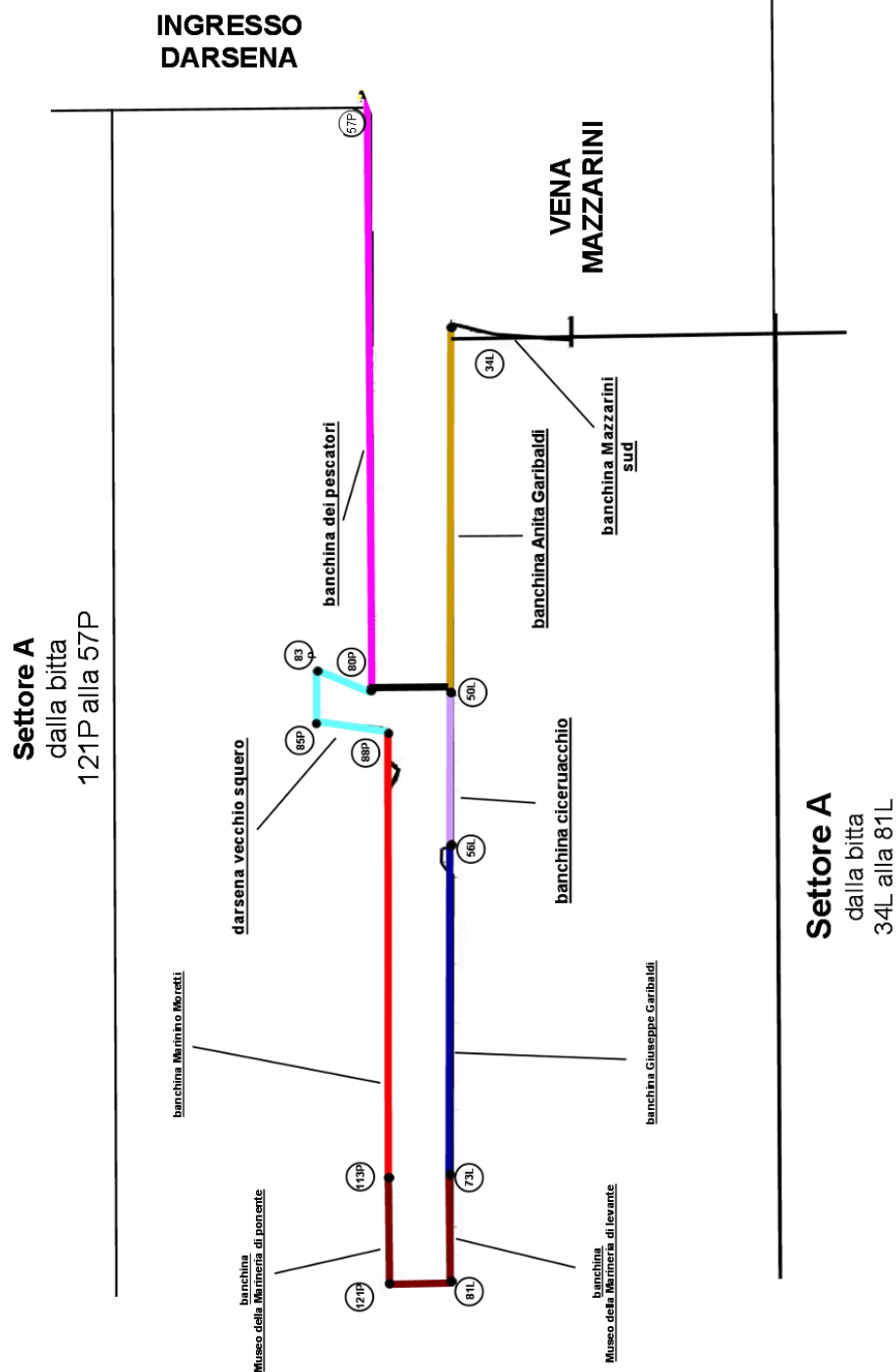
Cesenatico, lì 30.05.2018

f.to
IL COMANDANTE
T.V. (CP) Roberta DI DONNA

DENOMINAZIONE BANCHINE DEL PORTO DI CESENATICO



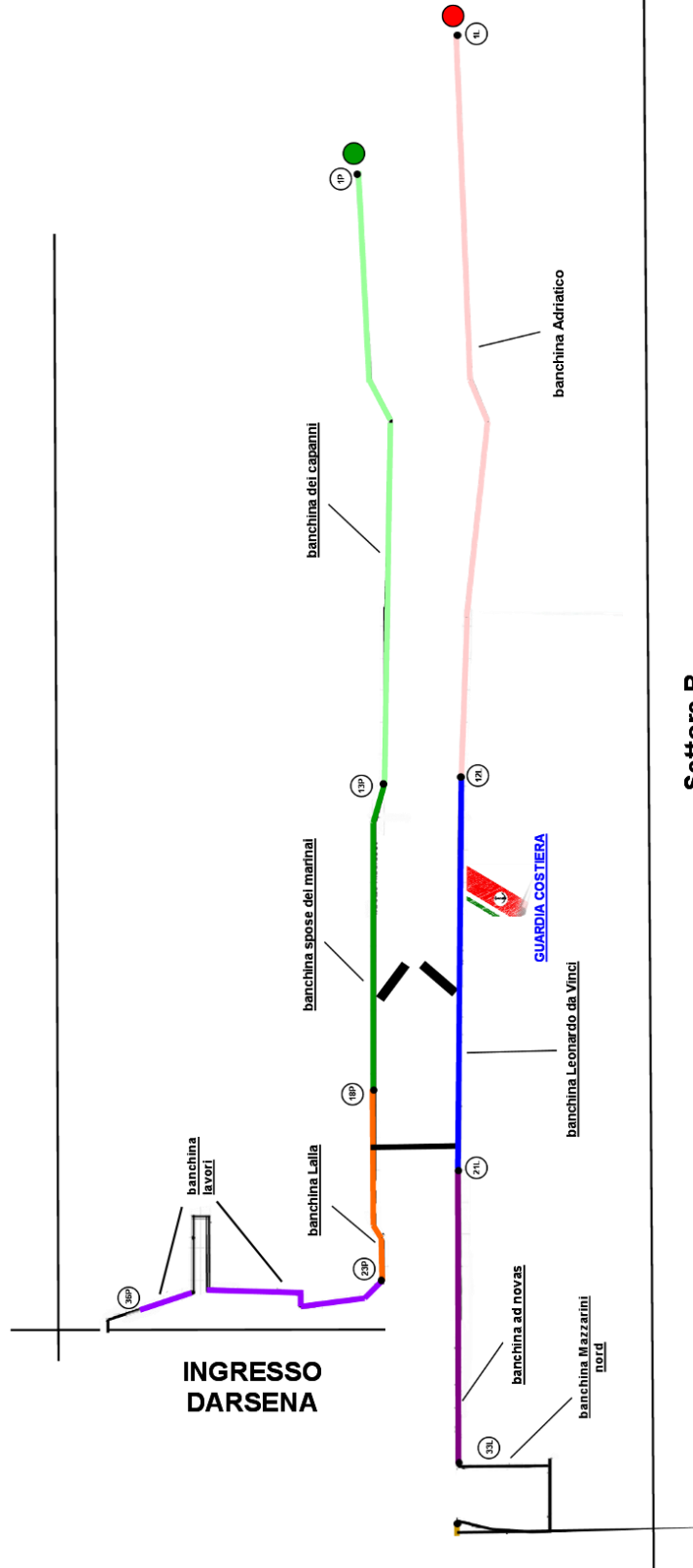
PORTO CANALE DI CESENATICO DENOMINAZIONE BANCHINE SETTORE "A"



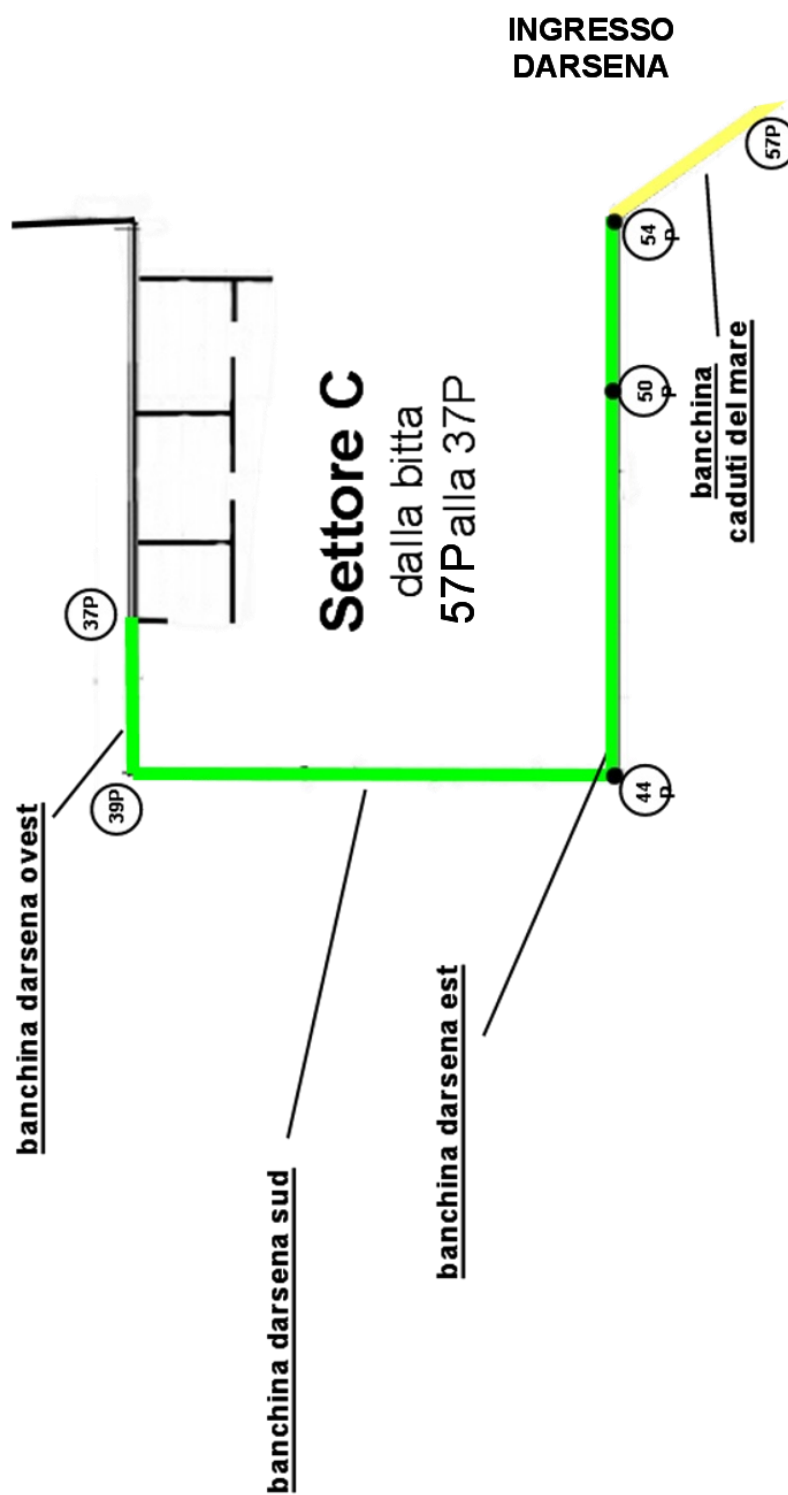
PORTO CANALE DI CESENATICO DENOMINAZIONE BANCHINE SETTORE "B"

Settore B

dalla bitta 1P alla 36P



PORTO CANALE DI CESENATICO DENOMINAZIONE BANCHINE SETTORE "C"





Bollo 16.00 €

Allegato 2
all'Ordinanza n°18/18

**All' Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico
Sezione Tecnica**

OGGETTO: RICHIESTA DI ACCOSTO TEMPORANEO NEL PORTO DI CESENATICO

Il sottoscritto _____ nato a _____ il ____/____/____ e residente a _____ in via/piazza _____ tel. ____/____ cell. ____/____, in qualità di armatore/proprietario/comandante/conducente dell'unità da DIPORTO/TRAFFICO/PESCA denominata _____ ed iscritta al n° _____ di _____ (Ufficio marittimo di iscrizione) aventi le seguenti caratteristiche:
Tipo _____, materiale costruzione _____, colore scafo _____, lunghezza f.t. mt _____, larghezza mt _____, T.S.L. _____, pescaggio _____

CHIEDE

L'autorizzazione all'accosto temporaneo della suddetta unità nel Porto di Cesenatico per il periodo dal ____/____/____ al ____/____/____ presso:

Banchina _____, per il seguente motivo: _____;

Cesenatico, ____/____/____

Firma richiedente



UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO di CESENATICO

NULLA OSTA Accosto Temporaneo n. ____ / 20__

Si rilascia il presente *nulla osta* all'accosto presso la Banchina _____ all'unità in epigrafe richiamata previo rigoroso rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

- l'unità dovrà essere costantemente vigilata da personale a bordo che dovrà adottare tutte le precauzioni necessarie ad evitare condizioni di rischio o intralcio alle altre imbarcazioni ivi ormeggiate e/o in transito, in particolare, con condizioni meteorologiche avverse;
- in caso di condizioni avverse, il comandante/proprietario/conducente dell'unità è tenuto a verificare l'adeguatezza degli ormeggi e, qualora necessario, rinforzarli in modo da evitare danni alle strutture portuali e ad altre imbarcazioni;
- non dovranno essere eseguiti a bordo interventi di ordinaria manutenzione/lavori che possano costituire origine di pericolo per la sicurezza del porto in assenza delle previste autorizzazioni rilasciate dall'Autorità Marittima;
- nelle more dell'affidamento del servizio di gestione rifiuti - come da ordinanza 30/2015 in premessa richiamata - lo smaltimento dei rifiuti prodotti a bordo, ivi compresi quelli liquidi (sewage e acque di sentina), dovrà essere effettuato con conferimento a ditte private specializzate.

Il presente *nulla osta* viene rilasciato limitatamente al periodo indicato nell'istanza, subordinatamente al perdurare della disponibilità di spazi in ambito portuale, e non costituisce titolo definitivo. Il comandante/proprietario/conducente dell'unità è tenuto a liberare la banchina in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio dell'Autorità Marittima in caso di prioritarie necessità di posti di ormeggio.

La permanenza dell'unità oltre il periodo indicato o l'inosservanza degli obblighi prescritti comporterà violazione della presente ordinanza oltre all'eventuale adozione dei provvedimenti di legge fino alla rimozione d'ufficio della stessa, senza ulteriore avviso, con spese di trasporto/rimorchio, eventuale alaggio e deposito totalmente a carico dell'interessato.

L'Amministrazione Marittima è manlevata da ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero verificarsi a persone e/o cose in conseguenza del rilascio del presente provvedimento o per danni eventualmente subiti dall'imbarcazione autorizzata ovvero di furto totale o parziale della stessa, non essendo questo porto munito di servizio di videosorveglianza.

Cesenatico, lì _____

**IL COMANDANTE
T.V. (CP) Roberta DI DONNA**



All'Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico

Oggetto: COMUNICAZIONE MOVIMENTAZIONE AMBITO PORTUALE

Il sottoscritto _____ nato a _____ il ____/____/____ e residente a _____ in via/piazza _____ tel. ____/____ cell. ____/____, in qualità di armatore/proprietario/comandante/conduuttore dell'unità da DIPORTO/TRAFFICO/PESCA denominata _____ ed iscritta al n° _____ di _____ (Ufficio marittimo di iscrizione) aventi le seguenti caratteristiche:

Tipo _____, materiale costruzione _____, colore scafo _____, lunghezza f.t. mt _____, larghezza mt _____, T.S.L. _____, pescaggio _____

CHIEDE

l'autorizzazione per l'ormeggio temporaneo della suddetta unità dal ____/____/____ al ____/____/____ presso:
Banchina _____, per il seguente motivo: _____;

Cesenatico, ____/____/____

Firma richiedente



UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO di CESENATICO

NULLA OSTA MOVIMENTAZIONE AMBITO PORTUALE

Si rilascia il presente *nulla osta* all'accosto presso la Banchina _____ all'unità in epigrafe richiamata previo rigoroso rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

- l'unità dovrà essere costantemente vigilata da personale a bordo che dovrà adottare tutte le precauzioni necessarie ad evitare condizioni di rischio o intralcio alle altre imbarcazioni ivi ormeggiate e/o in transito, in particolare, con condizioni meteomarine avverse;
- in caso di condimeteo avverse, il comandante/proprietario/conduuttore dell'unità è tenuto a verificare l'adeguatezza degli ormeggi e, qualora necessario, rinforzarli in modo da evitare danni alle strutture portuali e ad altre imbarcazioni;
- non dovranno essere eseguiti a bordo interventi di ordinaria manutenzione/lavori che possano costituire origine di pericolo per la sicurezza del porto in assenza delle previste autorizzazioni rilasciate dall'Autorità Marittima;
- nelle more dell'affidamento del servizio di gestione rifiuti - come da ordinanza 30/2015 in premessa richiamata - lo smaltimento dei rifiuti prodotti a bordo, ivi compresi quelli liquidi (sewage e acque di sentina), dovrà essere effettuato con conferimento a ditte private specializzate.

Il presente *nullaosta* viene rilasciato limitatamente al periodo indicato nell'istanza, subordinatamente al perdurare della disponibilità di spazi in ambito portuale, e non costituisce titolo definitivo. Il comandante/proprietario/conduuttore dell'unità è tenuto a liberare la banchina in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio dell'Autorità Marittima in caso di prioritarie necessità di posti di ormeggio.

La permanenza dell'unità oltre il periodo indicato o l'inosservanza degli obblighi prescritti comporterà violazione della presente ordinanza oltre all'eventuale adozione dei provvedimenti di legge fino alla rimozione d'ufficio della stessa, senza ulteriore avviso, con spese di trasporto/rimorchio, eventuale alaggio e deposito totalmente a carico dell'interessato.

L'Amministrazione Marittima è manlevata da ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero verificarsi a persone e/o cose in conseguenza del rilascio del presente provvedimento o per danni eventualmente subiti dall'imbarcazione autorizzata ovvero di furto totale o parziale della stessa, non essendo questo porto munito di servizio di videosorveglianza.

Cesenatico, lì _____

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Roberta DI DONNA



**All'Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico
Sezione Tecnica**

**COMUNICAZIONE DI ACCOSTO TEMPORANEO UNITA' DA DIPORTO
(per durata non superiore alle 24 ore)**

Il Comandante/proprietario/conduuttore dell'unità da diporto denominata _____
iscritta al n° _____, lunghezza ft mt _____ larghezza mt _____ pescaggio mt
_____ - Referente e recapito telefonico bordo: _____

CHIEDE

l'accosto nel porto di Cesenatico presso la Banchina _____ il giorno _____
dalle ore _____ alle ore _____ per (specificare i motivi) _____

Data _____

FIRMA

Parte da compilare cura dell'Autorità Marittima

Presentata il giorno _____ alle ore _____

NULLA OSTA ALL'ACCOSTO

L'unità dovrà adottare tutte le precauzioni necessarie ad evitare condizioni di rischio o intralcio alle altre imbarcazioni ivi ormeggiate e/o in transito verificando l'adeguatezza degli ormeggi in modo da evitare danni alle strutture portuali e ad altre imbarcazioni.

Il presente *nulla osta* viene rilasciato limitatamente al periodo indicato in istanza, subordinatamente al perdurare della disponibilità di spazi in ambito portuale, e non costituisce titolo definitivo.

Il proprietario/conduuttore dell'unità è tenuto a liberare la banchina in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio dell'Autorità Marittima in caso di prioritarie necessità di posti di ormeggio.

L'Autorità Marittima è, altresì, manlevata da ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero verificarsi a persone e/o cose in conseguenza del rilascio del presente provvedimento o per danni eventualmente subiti dall'imbarcazione autorizzata non essendo questo porto munito di sistema di videosorveglianza.

Visto
IL NOSTROMO/SOTT.LE D'ISPEZIONE
